



CAREGIVER, PERMESSI 104 E MARE, LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO. ASSISTERE NON VUOL DIRE ANNULLARSI.

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 INTRODUZIONE

2 LA SENTENZA

3 CONCLUSIONI

1 INTRODUZIONE

La vicenda riguarda una lavoratrice assunta a tempo indeterminato con mansioni di carrellista, che da anni svolgeva anche il ruolo di **caregiver principale della madre convivente**, affetta da **grave disabilità**. In ragione di tale situazione, la dipendente fruiva legittimamente del **congedo straordinario ex art. 42 d.lgs. 151/2001** e dei **permessi previsti dall'art. 33 della legge n. 104/1992**. Il datore di lavoro, tuttavia, ritenendo sospetto l'utilizzo di tali benefici, decideva di **sottoporla a controllo mediante un'agenzia investigativa privata**. Dalle attività di osservazione emergeva che, in alcune giornate di congedo, la lavoratrice si era **allontanata dall'abitazione per alcune ore**, recandosi anche **presso uno stabilimento balneare e incontrando il proprio compagno**, per poi fare **rientro a casa dalla madre assistita**. Sulla base di tali elementi, l'azienda contestava un presunto **abuso delle tutele assistenziali** e procedeva al **licenziamento per giusta causa**, ritenendo che tali condotte avessero **irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario**.-

2 LA SENTENZA

Il **Tribunale di Forlì - Sezione Lavoro**, con sentenza n. 22/2026, **ha annullato il licenziamento e disposto la reintegrazione**, applicando la tutela reale ex art. 18, comma 4, Statuto dei Lavoratori, affermando i seguenti principi:

- **Il congedo e i permessi ex Legge 104 non sono “cronometrici”**
L'assistenza al familiare disabile **non richiede una presenza continua e ininterrotta**. È legittimo conciliare l'assistenza con esigenze personali, purché **permanga il nesso causale** tra assenza dal lavoro e cura del disabile;
- **L'abuso sussiste solo quando il nesso causale manca del tutto**
Non basta svolgere attività personali in alcune fasce orarie. L'abuso si configura solo se il tempo di congedo è **completamente svincolato dall'assistenza**, cosa che nel caso di specie non era emersa;
- **Conta la valutazione complessiva, non il singolo episodio.**-
La lavoratrice;
 - conviveva con la madre;
 - prestava assistenza quotidiana;
 - accompagnava la madre a visite, passeggiate, spesa;
 - si allontanava solo per poche ore, in modo non continuativo.-

Anche la relazione investigativa, paradossalmente, **confermava l'effettività dell'assistenza.**-

La pausa non equivale a tradimento della funzione assistenziale.-
Il Giudice riconosce che il recupero psicofisico del caregiver non è incompatibile con la ratio della norma, soprattutto in presenza di un'assistenza gravosa e continuativa.-

Il fatto contestato, dunque, viene qualificato come **insussistente**, con conseguente:

- reintegra nel posto di lavoro;
- risarcimento fino a 12 mensilità;

- esclusione della detrazione della NASPI, in quanto prestazione previdenziale (sul punto ti consigliamo questo articolo <https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/licenziamento-illegittimo-e-risarcimento-la-naspi-non-va-restituita/ .->

3 CONCLUSIONI

Questa decisione afferma un principio tanto semplice quanto spesso dimenticato: **la Legge 104 non impone alcuna reclusione domestica al caregiver**, né pretende che l'assistenza si traduca in un annullamento totale della persona che se ne fa carico. La lavoratrice, nel caso esaminato, ha dimostrato di essere **caregiver principale ed effettiva** della madre, di aver **sempre garantito l'assistenza necessaria** e di essersi assentata solo per **brevi periodi**, talvolta anche su **indicazione medica**, al fine di recuperare energie psicofisiche compromesse da una cura continua e gravosa. Pretendere un'assistenza **ininterrotta, ventiquattro ore su ventiquattro**, significa leggere la norma in modo astratto e disumano, scollegato dalla realtà concreta della cura e dalla tutela costituzionale della dignità della persona.-

Il Tribunale di Forlì richiama così a una lettura **realistica, umana e costituzionalmente orientata** del diritto all'assistenza, che tenga conto della **fatica fisica ed emotiva del caregiver**, della **complessità della disabilità** e della necessità di preservare un **minimo equilibrio di vita personale**.-